



COMANDO PROVINCIALE DI PISTOIA

# SICUREZZA ANTINCENDIO SUI LUOGHI DI LAVORO



## INTERVENTO AL CONVEGNO SICUREZZA E SVILUPPO

### **NUOVI OBBLIGHI DATORIALI PREVISTI DAI DECRETI MINISTERIALI SOSTITUTIVI DEL D.M. 10.03.1998**

PRATO

6 DICEMBRE 2022

Ing. Fabio Tossut

# INQUADRAMENTO GENERALE IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO





## Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) **LA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI** con la conseguente elaborazione del **DOCUMENTO** previsto dall'articolo 28



## Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare **TUTTI I RISCHI** per la **sicurezza e la salute dei lavoratori**, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari [...]



*Articolo 63 - Requisiti di salute e di sicurezza*

1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'ALLEGATO IV.

Regole tecniche

SCIA ANTINCENDIO

Laddove previsto

..ma anche



Regole tecniche DI PREVENZIONE INCENDI (art. 46)

## *Art. 46. Prevenzione incendi*

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.
2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

# Cosa si intende per **PREVENZIONE INCENDI**?

Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139



## *Art. 13 – Prevenzione incendi*

2. Ferma restando la competenza di altre amministrazioni, enti ed organismi, la prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e di esplosione nonché, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, e anche con riferimento ai prodotti impiegati ai fini della sicurezza antincendio



## Art. 15 – Norme tecniche di prevenzione incendi

1. Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate **con decreto del Ministro dell'interno**, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.....


↓

Codice di Prevenzione Incendi

Regole tecniche

↓

Decreti ministeriali ex art. 46 dlgs 81





# Il d. lgs. n. 81/2008

## Art. 46. Prevenzione incendi

**3. Fermo restando quanto previsto dal d. lgs. n. 139/2006 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi** di cui al dlgs 81, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

4. Fino all'adozione dei decreti di cui al co. 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.



I nuovi decreti sono entrati in vigore il 25 settembre, 4 e 29 ottobre 2022



il decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998  
**È ABROGATO**

# **I DECRETI SOSTITUTIVI DEL D.M. 10.03.1998**

# I DECRETI SOSTITUTIVI DEL D.M. 10.03.1998

(ex Art. 46. Prevenzione incendi)



➔ Criteri generali per **il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio**, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) , *punto 3*

D.M. 1 settembre 2021

➔ Criteri per la **gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio**, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b)

D.M. 2 settembre 2021

➔ Criteri generali **di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro**, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2

D.M. 3 settembre 2021



I DECRETI SOSTITUTIVI DEL D.M. 10.03.1998

*(ex Art. 46. Prevenzione incendi)*

D.M. 1 settembre 2021

Modificato dal D.M. 15.09.2022

Criteria generali per **il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio**



Entrato in vigore ad eccezione della qualificazione dei tecnici manutentori (art.4)



entra in vigore il 25 settembre 2023

## Esempi di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio

Reti di idranti
Impianti sprinkler
Impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI)
Sistemi di allarme vocale per scopi d'emergenza
Sistemi di evacuazione fumo e calore
Sistemi a pressione differenziale
Sistemi a polvere
Sistemi a schiuma
Sistemi spray ad acqua
Sistemi ad acqua nebulizzata (water mist)
Sistema estinguente ad aerosol condensato
Sistemi a riduzione di ossigeno
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco
Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso

D.M. 1 settembre 2021

Stabilisce i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio

..fornisce le seguenti definizioni

**manutenzione**

operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio

**tecnico manutentore qualificato**



persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'allegato II,

*ha **la responsabilità dell'esecuzione della corretta manutenzione degli impianti**, delle attrezzature e degli altri **sistemi di sicurezza antincendio**, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, alla regola dell'arte e al manuale d'uso e manutenzione*

## controllo periodico

insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d'uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio

## sorveglianza

insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni





## Qualificazione dei tecnici manutentori

Allegato II

ha la responsabilità dell'esecuzione della corretta manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, alla regola dell'arte e al manuale d'uso e manutenzione

➔ deve effettuare un percorso di formazione erogato da soggetti formatori, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti specifici

(Chi svolge attività di manutenzione da almeno 3 anni è esonerato dalla frequenza del corso)

➔ Al termine del percorso di formazione, il tecnico manutentore qualificato deve essere sottoposto alla valutazione dei requisiti

➔ Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco rilascia l'attestazione di tecnico manutentore qualificato a seguito di valutazione positiva dei risultati dell'apprendimento







.....**La valutazione, per ogni tipologia di impianto,** attrezzatura o sistema di sicurezza per cui viene chiesta la qualificazione, comprende:

- ➔ a) **l'analisi del "curriculum vitae"** integrato da documentazioni comprovanti le attività lavorative e formative dichiarate dal candidato;
- ➔ b) **una prova scritta** per la valutazione delle conoscenze. Tale prova di esame può consistere in una delle due opzioni seguenti:
- ➔ c) **una prova pratica con simulazioni** di situazioni reali operative attinenti all'attività professionale atta a valutare, oltre alle abilità e competenze acquisite dal candidato, anche le capacità relazionali e comportamentali, attraverso l'osservazione diretta, durante l'attività lavorativa;
- ➔ d) **una prova orale** per approfondire eventuali incertezze riscontrate nelle prove scritte o per approfondire il livello delle conoscenze acquisite dal candidato.





Grazie per l'attenzione